

Cassazione penale sez. VI, 26/05/2021, n.21336

## RITENUTO IN FATTO

1. Attraverso i propri difensori, B.M. impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 aprile scorso, che ne ha disposto la consegna alla Repubblica federale di Germania, in esecuzione di mandato di arresto Europeo emesso a fini processuali dall'Amtsgericht di Stoccarda il 7 gennaio precedente, per i reati di concorso in contrabbando su base commerciale e favoreggiamento personale, previsti e puniti dagli artt. 370 e 373 del codice tributario nonché artt. 14,25,27 e 53 c.p., vigenti in quello Stato.

2. Il ricorso rassegna due doglianze.

2.1. La prima consiste nella violazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, per insussistenza del requisito della doppia punibilità delle condotte per cui si procede.

La Corte di appello, infatti, ha individuato le corrispondenti fattispecie di reato dell'ordinamento italiano in quelle previste dal D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292 e 294, Testo unico della legge doganale. Tali fattispecie, tuttavia, in quanto originariamente punite con la sola pena pecuniaria, non sono più previste come reato, per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 1, comma 1.

2.2. Il secondo motivo deduce la violazione della citata L. n. 69, artt. 16 e 18 bis, in quanto, essendosi una parte della condotta svolta sul territorio italiano, non sarebbe stata esclusa la ricorrenza dei presupposti del possibile rifiuto facoltativo di consegna, senza che la Corte di appello abbia esercitato, su tale aspetto, i suoi doverosi poteri d'integrazione istruttoria.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Hanno depositato memoria e conclusioni scritte i difensori del ricorrente, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata e rilevando, con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, l'esistenza di indagini da parte dell'autorità giudiziaria italiana, e quindi l'interesse dello Stato ad affermare la propria giurisdizione.

## Diritto

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondato il primo motivo di ricorso.

Le condotte illecite in relazione alle quali è stato emesso il mandato di arresto non sono previste come reato dall'ordinamento giuridico dello Stato.

La stessa sentenza impugnata ha individuato, quali fattispecie astratte corrispondenti a quelle dell'ordinamento tedesco che si assumono violate, quelle di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292 e 294, che sanzionano il contrabbando di merci diverse da quelle specificamente indicate nei precedenti art. 282 e ss., e per quantitativi imprecisati. Tali condotte, tuttavia, in quanto punite con la sola pena pecuniaria e non espressamente escluse dalla relativa previsione normativa, sono state depenalizzate dal D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 1, comma 1.

Manca, pertanto, in relazione ad esse, il requisito della doppia punibilità, presupposto indispensabile per potersi far luogo alla consegna, secondo quanto previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, pur nella formulazione modificata dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.

La novella, infatti, alla regola generale per cui l'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto Europeo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, si è limitata ad aggiungere l'inciso "indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato" (comma 1), tenendo fermo, nel comma successivo, dedicato esplicitamente ai reati in materia di fiscale, doganale e valutaria, il principio secondo cui non è necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte, né che contenga lo stesso tipo di disciplina in tale materia, rispetto allo Stato membro di emissione.

In tal modo, non può ritenersi che il recente intervento normativo abbia innovato la sedimentata giurisprudenza di legittimità, formatasi già nella materia estradizionale e sostanzialmente richiamata in tema di m.a.e., secondo cui, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, non è richiesto che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è comunque necessario, oltre che sufficiente, che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, non rilevando, invece, l'eventuale diversità del titolo, degli elementi richiesti per la configurazione del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovsky, Rv. 235947; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, Porta, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 4538 del 01/02/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard, Rv. 269918; Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Majkowska, Rv. 270405).

Ne consegue che, con specifico riferimento alla materia fiscale e valutaria, mentre non rilevano la denominazione del tributo o l'eventuale previsione normativa di soglie di rilevanza penale della condotta o di condizioni di punibilità, è decisivo il nucleo essenziale della fattispecie, che ne racchiude il disvalore: ovvero, nello specifico, l'inosservanza delle imposizioni doganali per qualsiasi tipo di merce ed anche per quantitativi imprecisati, che, invece, per il legislatore italiano, non merita una sanzione penale ma soltanto di tipo amministrativo.

2. La fondatezza del primo motivo rende irrilevante il secondo, sicché non v'è ragione di soffermarsi su di esso.

3. Il rifiuto della consegna comporta la perdita di efficacia della misura cautelare ad essa strumentale, in atto nei confronti del ricorrente, del quale dev'essere perciò disposta immediata liberazione, laddove non sussistano altri titoli di custodia.

### P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata non sussistendo i presupposti per la consegna e, per effetto, dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto, disponendo la immediata liberazione di B.M. se non detenuto per altro titolo.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5, e per le comunicazioni al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p..

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

### Campi meta

**Massima :** *Il requisito della doppia punibilità, presupposto indispensabile per potersi far luogo alla consegna, secondo quanto previsto dalla l. n. 69 del 2005, art. 7, pur nella formulazione modificata dal d. lg. n. 10 del 2021. In particolare, con specifico riferimento alla materia fiscale e valutaria, mentre non rilevano la denominazione del tributo o l'eventuale previsione normativa di soglie di rilevanza penale della condotta o di condizioni di punibilità, decisivo il nucleo essenziale della fattispecie, che ne racchiude il disvalore: ovvero, nello specifico, l'inosservanza delle imposizioni doganali per qualsiasi tipo di merce ed anche per quantitativi imprecisati, che, invece, per il legislatore italiano, non merita una sanzione penale ma soltanto di tipo amministrativo.*

**Supporto Alla Lettura :**

### MANDATO ARRESTO EUROPEO

Il mandato d'arresto europeo ("MAE") è un procedimento giudiziario semplificato di consegna ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. Un mandato emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro è valido in tutto il territorio dell'Unione europea. Il mandato d'arresto europeo è operativo dal 1° gennaio 2004. Esso ha sostituito i lunghi procedimenti di estradizione tra gli Stati dell'UE.